

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE CONSULETTE DI SETTORE:

Articolo 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Montesilvano riconosce e promuove le libere forme associative, le fondazioni, le istituzioni private e pubbliche, anche a carattere cooperativo, e ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini dell'amministrazione locale al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguitamento di fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuibili dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, delle leggi generali, dalla Legge regionale e dallo Statuto comunale.

Articolo 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni finalizzato alla partecipazione delle stesse — purché operanti nel territorio comunale — all'attività politico—amministrativa e alla condivisione delle correlate scelta di valenza generale. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è inoltre requisito necessario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- patrocinio iniziative
- stipula di convenzioni con l'ente comunale
- assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'ente comunale
- titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio
- titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari;

L'albo è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:

1. Volontariato, area socio sanitaria, promozione sociale e tutela dei diritti;
2. Sport e tempo libero;
3. Cultura e Turismo;
4. Ambiente e Territorio.

Articolo 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni regolarmente costituite, operanti nell'ambito comunale e che hanno sede **legale** nel territorio comunale.

Il Comune procederà, tramite gli uffici comunali, alla verifica a campione, ogni due anni, decorrenti dall'approvazione del Nuovo Regolamento, dell'effettivo svolgimento delle attività in ambito comunale da parte delle associazioni iscritte all'Albo.

Possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;

- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
- d)

Articolo 4 MODALITA' D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Sindaco, va redatta in carta semplice con firma autentica del rappresentante legale e l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché regolamento interno, qualora adottato;
2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali;
3. elenco dei beni immobili eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione;
4. relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende perseguire.

5. Bilancio o Rendiconto economico da presentare entro il 15 Marzo di ogni anno.

Previa verifica dei necessari presupposti il Settore competente determina l'iscrizione all'albo generale delle associazioni aventi diritto.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire esclusivamente nel periodo compreso dal 1° Gennaio al 30 Giugno.

Il Settore competente cura l'aggiornamento del suddetto Albo anno per anno.

Articolo 5 REVISIONE — CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo potranno essere effettuati dei controlli a campione tramite la richiesta per iscritto della documentazione comprovante l'attività effettivamente svolta dalle associazioni. **E' prevista la reiscrizione, a partire dall'anno 2020, di tutte le associazioni già presenti nell'Albo, al fine di verificare la sussistenza delle medesime e la permanenza dei requisiti di iscrizione ed a tal proposito sarà pubblicato dall'Ente il relativo avviso pubblico; la reiscrizione potrà essere effettuata dal 1° Gennaio al 30 Giugno ogni tre anni.**

Ogni variazione dello Statuto dell'Associazione deve essere comunicata entro tre mesi.

Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'albo mediante determinazione del Settore competente.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

L'Associazione esclusa dall'Albo non potrà esservi iscritta nuovamente, fermi restando il possesso dei requisiti prescritti alla data della istanza, prima di due anni dalla data della cancellazione.

Articolo 6 PUBBLICITA'

Il Comune di Montesilvano, attraverso la struttura burocratica Settore competente, cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune. Inoltre prevede, all'inizio di ogni anno, alla pubblicazione dell'elenco di tutte le Associazioni iscritte all'Albo e/o che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi.

Articolo 7 EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo è condizione essenziale per adesione alle Consulte di settore delle Associazioni in relazione alle categorie di appartenenza.

Nessuna Associazione può partecipare a più di una Consulta di settore.

Articolo 8 CONSULTE DI SETTORE

Il Comune di Montesilvano favorisce la partecipazione istituzionale delle Associazioni iscritte e il loro coordinamento. A tal fine ai sensi dell'art. 10 dello Statuto comunale sono istituite, coerentemente ai settori individuati dall'albo delle associazioni le seguenti consulte,

- 1.consulta del volontariato ed area socio-sanitaria, promozione sociale e tutela dei diritti;
- 2 consulta dello sport e del tempo libero;
- 3 consulta della cultura e dello sviluppo turistico;
- 4 consulta dell'ambiente e del territorio.

Articolo 9 CONSULTA DEL VOLONTARIATO ED AREA SOCIO-SANITARIA PROMOZIONE SOCIALE E TUTELA DEI DIRITTI

1.La consulta è un organo consultivo e di partecipazione del quale fanno parte le Associazioni che si occupano temi specifici, nelle quali i soci prestano la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo, gratuito e per fini di solidarietà e di formazione della persona.

2. Rientra nei fini della solidarietà ogni servizio rivolto a tutelare i diritti della persona, prestato nell'interesse di terzi, in risposta a bisogni riconosciuti o autonomamente individuati nella comunità locale anche in ordine alla individuazione delle cause di disagio e delle situazioni di bisogno con attenzione prioritaria ai poveri, agli indigenti, agli emarginati, agli anziani, alle persone con disabilità, ai tossicodipendenti, ai minori.

3. La consulta studia e approfondisce i temi legati alla solidarietà, al volontariato, alle politiche sociali e alla formazione degli operatori che prestano il loro servizio nelle associazioni e può essere consultata per gli argomenti inerenti alla solidarietà Sociale, agli Anziani, alla Sanità, alla tutela dei diritti.

Deve essere consultata per ogni provvedimento consiliare che abbia come oggetto atti di programmazione generale del settore.

Articolo 10 CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. La Consulta dello Sport e del tempo libero è un organo consultivo e di partecipazione, espressione di associazioni e gruppi sportivi che si occupano, in maniera diretta o indiretta di sport di attività sportive e ricreative.

2. La Consulta studia e approfondisce i temi legati allo sport in generale ed alla sua diffusione e pratica in particolare, al superamento della violenza presente sia nelle attività sportive che nei comportamenti degli spettatori, alla corretta gestione degli impianti, alla valorizzazione ed alla formazione allo sport delle giovani generazioni.

3.Essa può essere consultata ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale assume iniziative o adotta provvedimenti riguardanti l'uso e la gestione degli impianti sportivi, e comunque riguardanti, in maniera diretta o indiretta, lo sport e le qualità sportive in genere. Deve essere consultata per ogni provvedimento consiliare che abbia come oggetto atti di programmazione generale del settore.

Articolo 11 **CONSULTA DELLA CULTURA E DELLO SVILUPPO TURISTICO**

1. La Consulta della cultura e dello sviluppo turistico è un organo consultivo, di partecipazione e controllo, espressione di Associazioni e gruppi culturali e turistici.
2. La Consulta studia e approfondisce i temi riguardanti il turismo, il suo incremento e la sua promozione, le attività collaterali ad esso legate, la formazione degli operatori del settore, le manifestazioni culturali ed il foro sviluppo.
3. Essa può essere consultata per gli argomenti inerenti la programmazione delle manifestazioni culturali e degli spettacoli ed ogniqualsiasi provvedimento riguardante il settore delle manifestazioni culturali e la promozione turistica in generale.

Deve essere consultata per ogni provvedimento consiliare che abbia come oggetto atti di programmazione generale del settore.

Articolo 12 **CONSULTA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**

1. E' istituita la Consulta dell'ambiente e del territorio. La Consulta dell'ambiente e del territorio è un organo consultivo, di partecipazione e controllo, espressione di Associazioni Culturali, ambientaliste e della protezione civile..
2. La Consulta studia e approfondisce i temi legati alla salvaguardia, al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del territorio, valutando la compatibilità di particolari tipi di intervento nel tessuto urbano e nelle aree extra urbane di interesse storico ed ambientale e sui temi culturali ed ambientali di cui agli elenchi del P.R.G..
3. La Consulta, qualora ne possa derivare un possibile danno al patrimonio culturale ed ambientale, può richiedere copia di qualsiasi progetto.
4. Il Presidente della Consulta, allorquando la Commissione consigliare competente tratti progetti di opere pubbliche di rilevante impatto ambientale, può richiedere la propria partecipazione alla seduta della Commissione che si esprimrà in merito.
5. Gli organi competenti dell'Amministrazione che adottano decisioni che comportano un forte impianto ambientale sul tessuto urbano e/o sul patrimonio culturale ed ambientale di cui agli elenchi del P.R.G., possono richiedere un preventivo parere alla Consulta.

Deve essere consultata per ogni provvedimento consiliare che abbia come oggetto atti di programmazione generale del settore.

Articolo 13 **FINALITA' E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE DI SETTORE**

Sono finalità delle Consulte di settore:

1. la promozione della cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della solidarietà, della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;
2. la crescita della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della città, alla conoscenza e alla soluzione dei problemi della collettività, favorendo la crescita sociale;
3. la realizzazione diffusa di forme di partecipazione democratica;
4. lo sviluppo di strutture comuni tra le Istituzioni Pubbliche e le forme associative no profit, partecipando alle specifiche fasi della programmazione;
5. l'esercizio delle funzioni di controllo, tutelando la trasparenza nel rapporto fra il pubblico e il privato;
6. lo sviluppo di una progettualità che sappia integrare le specifiche esigenze e le differenti sensibilità ideali e culturali verso obiettivi generali e comuni;
7. la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalla singole forme associative.

Le consulte hanno funzioni propositive e consultive del consiglio comunale, degli assessori e delle commissioni consiliari.

Possono far parte della consulte, con diritto di parola e di voto, i Presidenti o i responsabili delle associazioni, delle comunità parrocchiali, ufficialmente designati purché non amministratori comunali, ivi compresi i consiglieri comunali.

Ciascun Presidente, responsabile o delegato dell'associazione componente della consulte in caso di sua assenza o impedimento a presenziare alle riunioni della consulte delega un suo sostituto il quale gode degli stessi diritti di parola o voto.

Relativamente ad argomenti di particolare specifica natura, la Consulta può avvalersi della partecipazione di persone esterne.

Articolo 14 **CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONSULTA**

L'iscrizione alle consulte di settore è effettuata su domanda del legale rappresentante dell'associazione rivolta al segretario comunale.

Con la domanda l'associazione si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo. Il rappresentante effettivo può delegare, in caso di necessità, altra persona. In caso di tre assenze consecutive e ingiustificate, l'associazione decade dalla consulte di settore.

Ogni associazione iscritta all'albo comunale delle associazioni, può iscriversi a non più una (1) consulte di settore (con diritto di voto), relative al suo settore di intervento. Ogni associazione può, comunque, far pervenire, anche ai coordinatori delle consulte di settore di cui non fa parte, memorie, suggerimenti, proposte, chiedendo di partecipare con un proprio rappresentante (senza diritto di voto) alla discussione di particolari argomenti.

Articolo 15 **ORGANI DELLA CONSULTA DI SETTORE**

Sono organi della Consulta: Il Presidente della Consulta e l'Assemblea.

Articolo 16 **PRESIDENTE DELLA CONSULTA**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Associazioni iscritte e resta in carica tre anni.

L'elezione viene effettuata alla prima riunione, riconosciuta valida con la presenza di 2/3 dei rappresentanti delle Associazioni, risultando eletto colui che otterrà la maggioranza dei voti.

La revoca del presidente può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei membri della consulte con valide motivazioni.

Oltre ad avere la rappresentanza della Consulta, egli ha il potere di convocare l'Assemblea e di presiederla.

La carica di Presidente è incompatibile con incarichi di partito, quali segretario o coordinatore regionale, provinciale o comunale e cariche pubbliche elettive.

Il Presidente coordina l'attività della Consulta ed è l'organo deputato a realizzare orientamenti e proposte scaturite dall'Assemblea, ad eseguire le decisioni dell'assemblea. Predisporre una breve relazione sull'attività della Consulta.

Il Presidente tiene i contatti con l'Amministrazione Comunale in rappresentanza della consulte e partecipa alle commissioni per riferire dei pareri espressi dalla consulte.

Articolo 17 **ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DI SETTORE**

Il Presidente della Consulta e i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo costituiscono l'Assemblea, massimo organo decisionale della Consulta. Il Sindaco e l'Assessore delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto. Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o istituzioni, su invito del Presidente. Gli invitati hanno il solo diritto di prendere la parola per intervenire nelle discussioni sugli argomenti all'O.d.G. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.

Il verbale della seduta è obbligatoriamente inviato a tutti i suoi componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza e verbalizza le proprie decisioni tramite segretario.

Spetta all'Assemblea:

1. eleggere, fra i rappresentanti delle Associazioni, il Presidente;
2. determinare le direttive generali e i programmi di attività;
3. proporre programmi e iniziative d'intervento di settore;
4. promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
5. esprimere i pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale;
6. esprimere pareri sui criteri adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di convenzioni, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno e svolge inoltre attività propositiva. Ogni parere deve essere fornito entro il termine di venti giorni dal ricevimento della documentazione, salvo diversi termini fissati e giustificati nella richiesta di parere. L'organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri che però non sono vincolanti.

Articolo 18

FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELLE CONSULTE

L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte, mettendo a disposizione gli spazi di riunione previa opportuna comunicazione e concordandone le modalità di utilizzo. L'Amministrazione assicura che un dipendente comunale verrà addetto all'associazionismo e fungerà da segretario organizzativo delle consulte, compatibilmente con le esigenze dell'Ente.

Articolo 19

CONFERENZA DEI PRESIDENTI

I Presidenti di ciascuna consulta di settore vengono sentiti congiuntamente dagli organi comunali su argomenti di interesse intersetoriale e devono essere necessariamente sentiti in occasione di ogni modifica sostanziale del P.R.G.

Articolo 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione della sua adozione ed ha effetto abrogativo degli altri provvedimenti adottati.

L'Assessore delegato provvede a dar notizia ai Cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione così come previsto dal presente regolamento.